

proposta di atto amministrativo n. 146/10

a iniziativa dei Consiglieri GIANNINI, SANTORI
presentata in data 20 gennaio 2010

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DEL PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE
DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2005, N. 169 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 14 luglio 2004 , n. 15 “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa”;

Vista la propria deliberazione 2 febbraio 2005, n. 169 concernente “Piano di gestione integrata delle aree costiere” così come modificata dalla deliberazione 10 marzo 2009, n. 117;

Ritenuto necessario procedere alla modifica delle norme tecniche di attuazione allegate al suddetto piano;

Vista la proposta dei Consiglieri Giannini e Santori;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare la seguente modifica alle norme

tecniche di attuazione del piano di gestione integrata delle aree costiere approvato con deliberazione 2 febbraio 2005, n. 169, così come modificata dalla deliberazione 10 marzo 2009, n. 117:

a) dopo il comma 3 quater dell'articolo 13 è inserito il seguente:

“3 quinquies) I piani particolareggiati di spiaggia, nella fascia di arenile compresa tra la fascia di libero transito e la fascia edificabile, possono consentire la realizzazione di pavimentazioni in legno a carattere stagionale la cui profondità non può in ogni caso superare il 10 per cento della profondità massima della concessione demaniale. Sulla stessa possono essere installati arredi mobili e strutture ombreggianti, sempre a carattere stagionale, nel rispetto delle superfici ammesse dal medesimo piano particolareggiato di spiaggia .”.